



COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50 DEL 18 APRILE 2016 e s.m.e i.

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.110 del 23.12.2017

Indice

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 3 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.....	4
ART. 4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO	4
ART. 5 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	5
ART. 6 - ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE.....	5
ART. 7 - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 8 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE	6
ART.10 - ENTRATA IN VIGORE	6

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 allo scopo di disciplinare la costituzione e la ripartizione del "Fondo per le funzioni tecniche", inerenti le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, per la responsabilità unica del procedimento, per la direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, inerenti appalti di lavori, servizi, forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, destina ad un Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di un servizio o fornitura nei limiti delle risorse e disponibilità stanziata in Bilancio;

Alla costituzione del Fondo, determinato ai sensi dell'art. 113, comma 2, concorrono:

A) da una somma non superiore al 2,00% lordo dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro; per importo posto a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato dell'opera, al netto di somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori.

La percentuale da applicare all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma per il fondo per la progettazione e l'innovazione, è data dall'entità dell'importo posto a base di appalto secondo le seguenti modalità:

- **2,00 % per l'importo di progetto** il cui importo posto a base di gara che non ecceda € 1.000.000,00;
- **1,80% per l'importo di progetto** il cui importo posto a base di gara è superiore a € 1.000.000,00.

B) da una somma variabile in relazione alla complessità del servizio, a insindacabile valutazione del Responsabile competente, pari rispettivamente all' **1,00%, 1,25%, 1,50%** dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, dei servizi;

C) da una somma pari allo 0,50% dell'importo a base d'appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa delle forniture.

2. L'**80 per cento** delle risorse finanziarie del Fondo per la funzione tecnica è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, oltre che per prestazioni di servizio/forniture d'importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento al successivo art. 4, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della funzione tecnica, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del Fondo per la funzione tecnica è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 3 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del settore interessato. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il Responsabile unico del procedimento;
 - b) il personale incaricato delle attività di programmazione della spesa per investimenti, nonché della verifica preventiva dei progetti;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile unico del procedimento, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.
3. Il Responsabile del settore competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione, tra i vari dipendenti interessati, del Fondo di cui al precedente art. 2 comma 2 dell'importo stanziato è operata dal Responsabile del servizio interessato secondo le seguenti percentuali e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività:

PER LAVORI ED OPERE

Ruolo/attività assegnate	Percentuale di riparto del Fondo fra il personale incaricato della funzione tecnica ed i collaboratori tecnici e amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	20%
Programmazione della spesa per investimenti: - Redazione Programma Annuale e Triennale Lavori Pubblici;	40%

- Progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo - verifica e validazione del progetto	
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	10%
Direzione dei lavori, contabilità	25%
Collaudo tecnico-amministrativo/C.R.E.	5%
Totale	100%

**PER SERVIZI E FORNITURE D'IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
DI CUI ALL'ARTICOLO 35 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016**

Attività generale	Quota	Attività specifica	% riparto
FASE DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE	20%	Redazione del Programma biennale servizi e forniture Redazione progetto di servizio/fornitura	20%
FASE DI GARA	10%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	10%
FASE ESECUTIVA	20%	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	15%
		Verifica di conformità per certificazione regolare esecuzione del contratto	5%
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	50%	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	50%
Totali	100%		100%

- Il compenso per le attività svolte dal RUP e suoi collaboratori tecnici e amministrativi è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.
- Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
- Restano escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

ART. 5 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

- Nel provvedimento del Responsabile dell'Area interessata di conferimento degli incarichi devono essere indicati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del codice e dalle relative norme regolamentari.
- Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 6 – ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

- Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo dovrà svolgere l'attività all'interno del normale orario di lavoro. In caso di prestazione di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, per rispettare le tempistiche di cui all'art. 5, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

ART. 7 - CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

- La corresponsione dell'incentivo è disposta come segue:

PER LAVORI ED OPERE:

La corresponsione dell'incentivo è disposta a fine lavori, al momento dell'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dell'opera, dal Responsabile dell'Area Tecnica, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

PER SERVIZI E FORNITURE:

L'incentivo relativo alla fase di progettazione e alla fase di gara, verrà corrisposto alla sottoscrizione del contratto; così come la quota pari al 70% del incentivo spettante al RUP (50%);

L'incentivo relativo alla direzione ed esecuzione del contratto (15%) verrà suddiviso tra le annualità del contratto e corrisposto con cadenza annuale; così come la quota pari al 30% del incentivo spettante al RUP (50%);

L'incentivo relativo alla verifica di conformità del contratto (5%) verrà corrisposto alla scadenza del contratto.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Nel caso in cui nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Ente si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA, l'incentivo di cui al fondo costituito come da art. 2, spettante a quest'ultima, sarà determinato e corrisposto nelle modalità previste dalle relative convenzioni sottoscritte.

ART. 8 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione;
2. La liquidazione è disposta dal Segretario comunale, sulla base di apposita relazione redatta dal Responsabile di servizio nelle modalità di cui al precedente comma 1;
3. In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto;

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono a carico dell'Ente le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della relativa deliberazione della Giunta Comunale di approvazione e si applica alle attività compiute dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs.50/2016.
2. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione Trasparente" – "Atti amministrativi generali".